



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI

ORDINANZA N. 133 /2013

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Napoli :

- VISTO** il "Regolamento per il servizio di rimorchio nei porti di Napoli, Castellammare di Stabia e Torre Annunziata", approvato con D.M. in data 16.05.2011, come modificato con D.M. in data 30.12.1992 e con D.D. in data 11.07.2007",
- VISTO** l'art. 7 dello stesso Regolamento che disciplina il "servizio di guardia diurno e notturno" dei rimorchiatori che, per rispondere e soddisfare alle esigenze del traffico nei porti di Napoli, Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, dispone la presenza di n. 3 (tre) rimorchiatori di servizio di guardia pronti a muovere nell'arco orario 06.00/22.00 e di n. 2 (due) rimorchiatori durante le ore notturne;
- VISTA** la Delibera n.13/161, adottata in data 20.05.2013 dalla Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con la quale è stata approvata la Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure individuate, ai sensi della Legge n.146 del 1990 e successive modificazioni, nel servizio di rimorchio portuale;
- VISTO** il dispaccio n. M_IT-PORTI/6956 in data 18.06.2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti – Divisione 3, con cui viene disposto, a cura dei Capi di Circondario Marittimo aventi giurisdizione su quei porti in cui è presente il servizio di rimorchio, di recepire con propria Ordinanza di Polizia Marittima la precitata Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure individuate, ai sensi dell'art.2 – comma 2 – della Legge 146/1990, e succ. mod., nel servizio di rimorchio portuale;
- VISTO** il dispaccio n.62767 in data 12.07.2013 con cui il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha richiamato l'opportunità di procedere , nella fase istruttoria propedeutica all'emanazione dell' Ordinanza di cui sopra, al coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali;
- VISTI** gli esiti degli incontri tenutisi presso la Capitaneria di Porto di Napoli in data 22.07.2013 e 14.07.2013 con i responsabili dei servizi tecnico/nautici, con le Organizzazioni Sindacali e con i rappresentanti delle Autorità Marittime dei porti interessati dal medesimo servizio in concessione;
- CONSIDERATO** che la società concessionaria del servizio di rimorchio – Soc. Rimorchiatori Napoletani - deve comunque rispondere e soddisfare alle esigenze del traffico e della sicurezza nei porti di Napoli, Castellammare di Stabia e Torre Annunziata;

RITENUTO

quindi, di dover dare attuazione a quanto disposto dal competente Ministero con il succitato dispaccio n.M_IT-PORTI/6956 in data 18.06.2013;

VISTI

gli artt. 62, 63, 70 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art.59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art. 1

La Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure individuate, ai sensi dell' art. 2 – comma 2 – della Legge 146/1990, e s.m., nel servizio di rimorchio portuale, approvata con Delibera n.13/161, adottata in data 20.05.2013 dalla Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, è recepita con la presente Ordinanza e pertanto trova piena applicazione nel porto di Napoli.

Art. 2

Durante i periodi di sciopero proclamati dalle OO.SS. di riferimento, al fine di garantire le prestazioni indispensabili di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'art.10 della regolamentazione di cui sopra, il numero minimo dei rimorchiatori operativi che deve essere garantito nella fascia oraria compresa tra le 06.00 e le 22.00 dalla società concessionaria del relativo servizio è così stabilito:

- n.2 (due) rimorchiatori di guardia;
- n.1 (un) rimorchiatore regolarmente armato e pronto a muovere, esclusivamente per le superiori necessità valutate e richieste dall'Autorità Marittima nonché per far fronte alle ulteriori esigenze di servizio e di traffico di cui ai citati commi 1, 2 e 3 dell'art. 10 della delibera in questione.

Quanto precede fatto salvo gli obblighi da parte del concessionario in materia di soccorso in mare e/o interventi di emergenza previsti nell'atto di concessione.

Salvo diversa disposizione della Capitaneria di porto di Napoli, e d'intesa con le Autorità Marittime dei porti di Castellammare di Stabia e di Torre Annunziata, i suddetti rimorchiatori stazioneranno nel porto di Napoli, riconosciuto quale porto base e di interesse prioritario ai fini dell'efficienza operativa dell'intero servizio di rimorchio in concessione.

Art. 3

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a termine di legge.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Napoli 11/11/2013

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Antonio BASILE